

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1953, N. 6

**Autorizzazione di supercontribuzioni al Comune di Bolzano
per l'anno 1952, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale¹**

Articolo unico

Il Comune di Bolzano, al fine di garantire il pareggio del proprio bilancio dell'esercizio 1952 è autorizzato ad applicare le seguenti supercontribuzioni sui limiti stabiliti dalle vigenti leggi:

a) limitatamente all'anno 1952:

il 100% sull'imposta industrie, commerci, arti e professioni;

il 100% sulla sovrimposta terreni;

il 70% sull'imposta valore locativo.

b) limitatamente al periodo 1. gennaio incl. 20 luglio 1952:

Bevande

L'87,50% per vini comuni, vinello, mezzo vino, pesca e agresto, sidro e altre bevande fermentate e ricavate dalla frutta, mosto naturale e mosto cotto, mosto concentrato, uva fresca fresca destinata alla vinificazione

il 100% per i vini fini;

il 150% per i vini spumanti in bottiglia.

¹ In B.U. 8 maggio 1953, n. 9.

Altri commestibili:

il 66,50% per il pesce conservato: tonno, tonnetto, ecc.;
cioccolato in polvere o tavolette destinate al consumo,
biscotti ed altri prodotti simili comuni;
il 70% per cioccolato;
il 100% per pasticceria fresca, confetture; dolciumi in
genere e biscotti fini, gelati.

Generi diversi:

il 20% per i mobili in legno comune e ferro;
il 60% per i mobili di qualità fine e di qualità finissima,
profumerie solide, liquide non alcoliche, liquide
alcoliche, pellicceria di capra, agnello, capretto, coniglio,
gatto, lepre, altre pelli comuni non nominate, lupo,
scimmia, leone, tigre, ghepardo e foca, leopardo, volpe
fulva comune, ghiottone, marmotta, opossum, gattopardo,
puzzola e lince, astrakan, castoro, kinkilla reale, ermellino,
colinski, lontra, sealski (foca), martora del Canada, pekan,
volpe argentata naturale, zibellino, volpe azzurra naturale,
visone, petitgris e altre pelli fine non nominate.

